



ESENTE

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge  
 Il Funzionario Giudiziaro  
 Patrizia Ciorra  
 Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -  
 Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -  
 Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -  
 Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -  
 Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud. 05/05/2015 - CC

Cau. 17412  
R.G.N. 14999/2013

Rep.

C.V.

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 14999-2013 proposto da:

MS X, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato PIERFRANCESCO LUCENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO CINQUEGRANA giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FS ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 363/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 30/11/2012, depositata il 31/01/2013;  
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

In un procedimento di divorzio, *tra* MS e FS, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 31/01/2013, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 23/11/2011, che poneva a carico del marito assegno di €. 450,00 mensili per la moglie.

Ricorre per cassazione il marito.  
Non svolge attività difensiva la moglie.

Non si ravvisano violazioni di legge.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi ( Cass. N. 2156 del 2010 ). E' bensì vero che separazione e divorzio e rispettivi assegni sono autonomi, indipendenti, e tuttavia l'assegno di separazione può talora costituire elemento utile di valutazione anche per quello di divorzio ( tra le altre, Cass. N. 20582 del 2010 )

In sostanza il ricorrente propone elementi e situazioni di fatto, ~~argomenti~~ insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Per gran parte, il ricorrente propone argomentazioni difensive già proposte davanti alla Corte di Appello e da questa rigettate, con motivazione adeguata.

Va altresì precisato che le valutazioni delle prove testimoniali spetta al Giudice del merito, anch'essa insuscettibile di controllo, se, come nella specie la relativa sentenza appare sorretta da motivazione adeguata ( cioè, con particolare riferimento alla deposizione della teste M ).

A differenza di quanto afferma il ricorrente, il giudice a quo ha tenuto conto dei miglioramenti della moglie e della nuova famiglia del marito, disponendo assegno per la moglie stessa nettamente inferiore a quello di separazione. Circa la quantificazione dell'assegno, correttamente il giudice a quo richiama giurisprudenza consolidata di questa Corte ( tra le altre, Cass. N. 16606 del 2010 ) per cui il giudice del divorzio non deve necessariamente considerare tutti i parametri di riferimento, potendone valorizzare uno od alcuni (nella specie, la condizione economica dei coniugi).

Va pertanto rigettato il ricorso.  
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 05/05/2015.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciorra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 1 SET 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciorra